P E'

Baroni D. Gennaro, e D. Michelangiolo Coletti

c o n t r a 'l

Marcheſe D. Rinaldo Sterlich di Cermignano.

IN NAPOLI

MDCCLXII.

BARONI D. Gennaro, e D. Michelangelo Coletti eredi (*a*) della Baroneſſa Maria Sterlich di Scorrano loro avola han chiamato in giudizio le Baroneſſe D. Irene, e D. Clorinda Sterlich di Scorrano eredi (*b*) del Baron Giandomenico loro avolo, e 'l Marcheſe D. Rinaldo Sterlich di Cermignano erede (*c*) del Baron' Euſtachio ſuo avo. L' azione contr' alle ſuddette Baroneſſe naſce da un iſtrumento del dì 14. del meſe di Settembre dell' anno 1666., in cui ſi veggono inſeriti i Capitoli, che ſi eran fatti nel dì 26. del meſe di Giugno dell'anno antecedente per lo matrimonio dappoi contratto tra 'l Barone Gennaro Coletti il vecchio, e la Baroneſſa Maria Sterlich di Scorrano figliuola del Baron Giandomenico. Ne'

(a) *Fol.* 63. *ad* 65.
(b) *Fol.* 159.
(c) *Fol.* 140.

ſuddetti Capitoli ſi coſtituì la dote per le ſeguenti parole (*a*), *Per peſo, e contemplazione di detto matrimonio per dote, & in nome di dote d. Sign. Barone Giandomenico padre promette di dare alla d. Signora Maria ſua figlia, e per eſſa al d. Signor Gennaro ſuo futuro marito la ſua parte della giurisdizione Baronale, ed altri beni burgenſatici, e feudali, che ave ſopra lo Caſtello del Petto, e tutte quelle azioni, e ragioni, che ave ſopra la giurisdizione, e beni feudali nella Terra di Caſtilenti ſequeſtrati dal Signor Barone Euſtachio Sterlich, tali quali ſono, e ſalvo, e reſervato il R. aſſenſo da ottenerſi a ſpeſe di d. Signor Gennaro futuro ſpoſo, con patto, che naſcendo lite attiva, o paſſiva ſi mantenga a ſpeſe di d. futuro ſpoſo, ſenza che poſſa ridimandarle nè ſopra li beni dotali, e dati in dote, nè da eſſo Sign. Barone dotante, e ſuoi eredi, nè meno l'intereſſe dell' evizione, che ſeguiſſe per d. beni.* Queſta particella de' Capitoli matrimoniali è nell' iſtrumento dichiarata così (*b*), *E perchè nelli ſuddetti Capitoli matrimoniali la parte, e beni di Caſtilenti ſtanno aſſegnati per dote, tali quali ſono, eſſo Sign. Barone Giandomenico dichiara, che ciò s' intende in quanto alli crediti, che vi ſono del Sign. Barone Euſtachio Sterlich, e non in altro modo a ſegno tale, che trovandoſi li beni alienati in qualun-*

(a) *Fol.* 30. *a t.*
(b) *Fol.* 34. *lit. A.*

lunque modo da esso Sign. Barone Giandomenico, debbia rinfrancarlo a d. Sign. Conjugi per la somma, che importerà l' alienazione, che forsi si troverà. Nella copia di cotesto istrumento presentata presso gli atti il dì 24. del mese di Novembre dell'anno 1760., e propriamente in quella parte, ove la detta dichiarazione si fa (*a*), mancano alcune importantissime parole, le quali si leggono in un' altra più fedelmente tratta dal suo originale, che pur si è presentata il dì 5. del mese di Giugno del caduto anno 1761. (*b*). Ma di ciò si farà nuovamente parola in luogo più acconcio. Solamente è quì da notare, che della intera fede di coteste due Scritture non è da dubitare in alcun modo, secondochè costa per la *relazione* fatta d' ordine del Signor Presidente Commessario dal peritissimo ed onestissimo notajo D. Giosèppe di Palma (*c*).

Il R. assenso, che ne' Capitoli si riservò, avendo ultimamente le Baroneſſe D. Irene, e D. Clorinda ratificato, com' eran tenute di fare, il contratto del loro avolo, si è già solennemente impetrato (*d*): onde l' azione contra esse è cessata: e dee la R. Camera della Sommaria profferir sua sentenza solamente sull'azione instituita contr'al Marchese

(a) *Fol.* 34. *lit. A.*
(b) *Fol.* 56.
(c) *Fol.* . . . .
(d) *Fol.* . . . .

cheſe Sterlich ingiuſto *detentore* de' beni feudali della Terra di Caſtilenti dotali della Baroneſſa Maria, e proprj de' miei clienti, perchè ſi condanni a *rilaſſargli* co' frutti, che ſe ne ſono finora percepiti, e che ſe ne poteano, e doveano percepire, oltre le ſpeſe della lite, che a tenore delle Leggi confermate per più Reali Diſpacci dee certamente rifare.

Il natural poſſeſſo de' beni feudali della Terra di Caſtilenti non ſi trasferì mai nel Barone Gennaro Coletti. Il ritenne preſſo di ſe lo ſteſſo dotante, ma 'l ritenne a nome del Coletti in virtù della clauſula *cum conſtitutione precarii* eſpreſſamente apposta all'iſtrumento dell'anno 1666.(*a*). Nell'anno poi 1672. per iſtrumento del dì 19. del meſe di Maggio afferendoſi debitore del ſuddetto Baron' Euſtachio nella ſomma di duc.2816., gli diè que' beni *in ſolutum* (*b*). Or ecco come comincia a conoſcerſi la giuſtizia, che aſſiſte a' miei clienti. Spettan loro di certo coteſti beni come dotali della Baroneſſa Maria loro avola: ma ſi poſſeggono oggì ſenza giuſto titolo, e non di buona fede dal Marcheſe D. Rinaldo. Le coſe, che mi convien di moſtrare, ſon due, l'una, che'l dominio de' ſuddetti beni è preſſo i Baroni D. Gennaro, e D. Michelangelo Coletti: l'altra, che 'l Marcheſe D. Rinaldo gli poſſiede ſenza giuſto titolo, e con mala fede.

CA-

(a) *Fol.* 59. (b) *Fol.* 66. *ad* 80.

CAPO I.

Il dominio de' beni feudali di Caſtilenti è preſſo i Baroni D. Gennaro, e D. Michelangiolo Coletti.

NEll' iſtrumento dell' anno 1666. chiaramente ſi legge, che i beni feudali di Caſtilenti furon dati in dote alla Baroneſſa Maria. Che poi la cauſa della dote ſia cauſa idonea a trasferir dominio, è coſa quanto certa per Legge, altrettanto nota a ciaſcuno (*a*). E' vero, che non vi fu poi la tradizion reale, ma vi fu la legale; onde il poſſeſſo in Maria ſi trasferì per poteſtà di Legge. Sul fine del ſuddetto iſtrumento ſi legge la clauſola *cum conſtituzione precarii* (*b*): ed ecco la legal tradizione. Da' buoni interpetri del jus civile ſi nota, che per error de' notai ſi congiungono il *coſtituto*, e 'l *precario*, dovendo giuſta le regole della Romana giurisprudenza eſſer l' uno eſcluſo dall' altro: onde perchè non dee nuocere al contraente quel che per errore ſi fa (*c*), comunemente s' inſegna,

(a) *L. 75. de jur. dot.*, & *pr. tit. Inſt. quib. alien. licet vel non.*

(b) *Fol.* 59.

(c) *L. ſi librarius 92. ff. de R. J.*

gna, che non oſtante la menzion del *precario* s'intende celebrato il ſolo *coſtituto* (a), in virtù del quale il *coſtitutore*, che ſino a quel punto avea poſſeduto per se, comincia a poſſedere a nome del *coſtitutario*, il qual s'intende che veramente poſſegga, come ſe ſi foſſe realmente trasferito in lui il poſſeſſo. Così 'l giuriſconſulto Celſo (b), *Quod meo nomine poſſideo, poſſum & alieno nomine poſſidere* (ecco il coſtituto) *nec enim muto mihi cauſſam poſſeſſionis, ſed DESINO POSSIDERE, ET ALIUM POSSESSOREM MINISTERIO MEO FACIO: nec idem eſt poſſidere, & alieno nomine poſſidere, nam IS POSSIDET, CUJUS NOMINE POSSIDETUR.* Dunque in virtù del *coſtituto* cominciò la Baroneſſa Maria a poſſedere dal dì di quello iſtrumento i ſuddetti beni feudali, ſeguentemente ne acquiſtò da quel punto il dominio, come ſi moſtrerà meglio in appreſſo: e compete oggi a' di lei eredi la vindicazione. E perchè dal dì dell' iſtrumento dell' anno 1666. laſciò 'l Baron Giandomenico di poſſedergli in ſuo nome, e cominciò a poſſedergli per altrui, cioè per la Baroneſſa Maria, e pe' di coſtei eredi, neceſſariamente ne ſegue, che ſon da reſtituirſi co' frutti ſin da da quel dì.

So bene, che per l' alienazione de' beni feudali richie-

(a) *V. Dominic. Auliſ. in tit. ff. de adq. poſſ. p. 91. & 92.*
(b) *In L. quod meo* 18. *ff. de adq. poſſ.*

chiedesi secondo le Leggi il Regio assenso : so, che nell' istrumento dell' anno *1666.* espressamente si riservò, ma non si è di fatto impetrato prima del mese di Aprile di questo anno *1762* ; ma so ancora , ch' essendosi finalmente ottenuto , quella vindicazione , che avrebbe potuto competere alla Baronessa Maria, se si fosse l' assenso da principio impetrato ; compete ora a' Baroni D. Gennaro , e D. Michelangelo , e lor compete , come se si fosse impetrato sin dal dì del contratto . E' massima indubitata , che facendosi il contratto sulla roba feudale colla clausola *salvo assensu* , la qual si legge nel suddetto istrumento, l' assenso per potestà di Legge ricorre in dietro , e risale al dì del contratto ; poichè cotesta clausola contiene condizione: e per Legge negli atti condizionati, quandochè siesi la condizion verificata, si attende il tempo, in cui furono fatti. Così Matteo degli Afflitti (*a*), *Assensus trahitur ad tempus contractus:* onde proposto il dubbio, se, avendo taluno ipotecato il fondo *salvo assensu Regio*, ed avendolo poi venduto con Regio assenso ad altrui, se, dico, il creditore, che dopo fatta la vendita impetrò l' assenso, avesse contr'al compratore l'azione ipotecaria; rispose, *Dic, quod ille, qui impetravit super hypotheca feudi, potest agere contra emtorem, quia illa conditio, salvo Regio assensu, apposita in*

(a) *In Const. constitutionem divae memoriae n.* 45.

contractu obligationis feudi trahitur retro, ipsa veniente ad tempus contractus. Non altrimente Antonio Capece (*a*), e, per tacere degli altri, il diligentissimo Giambattista Costa, che più largamente ne scrisse (*b*). Cotesto insegnamento è conformissimo a' principj del jus Civile. L' ipoteca pura posteriore cede secondo il jus Civile alla ipoteca condizionata anteriore, tuttochè la condizion si verifichi dopo contratta l' ipoteca pura, *quum enim*, eccone la ragione, che 'l giurisconsulto Cajo ne dà (*c*), *semel conditio extitit, perinde habetur ac si illo tempore, quo stipulatio interposita est, sine conditione facta esset*. Quel, che si dice della ipoteca, si vuol parimente intendere di qualunque alienazione, per cui si trasferisca il dominio, perchè la ragione è la stessa. In fatti Matteo degli Affitti dopo di aver proposto il caso della ipoteca, scrive (*d*), *Assensus Regis in alienazione feudi trahitur ad tempus alienationis feudi. Hoc etiam dixi supra in* IX *not. in* III *quaest.* (parlando della ipoteca) *Et facit, ac si a principio quoad validitatem contractus interveniisset consensus*. E perchè si conosca, ch' e' tratta di alienazione *traslativa* di dominio, si osservino gli esempj, ch' e' ne reca in mezzo, *puta*, *Titius*

(a) *Decis.* 182. *num.* 16.
(b) *De retrotract. cap.* 8. *cas.* 10.
(c) *In L. potior* 11. §. 1. *ff. qui pot. in pign.*
(d) *Num.* 74.

vius alienavit feudum, vel de eo disposuit in ultima voluntate.

Son quì da sciorre due difficoltà. Nasce la prima da quel, che moltissimi insegnano appresso il de Marinis (*a*), e 'l de Luca (*b*), trarsi indietro l'assenso solamente in pregiudizio di colui, che alienò la roba feudale, non in pregiudizio d'un terzo, qual' è 'l Marchese D. Rinaldo possessore de' beni feudali di Castilenti in virtù del sopraccitato istrumento dell' anno 1672., per cui furon dati *in solutum* al Baron' Eustachio suo avolo. Ma cotesta dottrina ha luogo nel caso, che siesi nel tempo di mezzo acquistato legittimamente al terzo alcun diritto sulla roba. Così per comun sentimento lo stesso de Marinis (*c*), *Retrorractio non operatur in praejudicium tertii, cui medio tempore fuit alienatum vel obligatum feudum cum assensu, vel super eo constitutum jus valide.* E tal non è di certo il Marchese D. Rinaldo, come in appresso dimostrerò.

Nasce la seconda difficoltà da un rescritto degl' Imp. Diocleziano, e Massimiano (*d*), *Quotiens duobus in solidum praedium jure distrahitur, manifesti juris est, eum, cui priori traditum est, in detinendo dominio esse potiorem.* Questa massima (dice il Con-

(a) *Resol. lib.* 1. *cap.* 25. *num.* 13.
(b) *Ad de Marin. d. cap.* 25. *n.* 2. *&* 3.
(c) *In cit. num.* 13.
(d) *In L. quotiens* 15. *C. de rei vind.*

traddittore) ha luogo ancora nelle alienazioni delle coſe feudali, ſecondochè per teſtimonianza del Reg. Sanfelice fu deciſo *junctis duabus aulis S.C. in Collaterali Conſilio* (*a*). Aveva Antonio di Fiore venduto il feudo di Rotondo a Gianluigi Catalano Giudice della G.C. Criminale, ma non penſava il venditore di ſtipular l' iſtrumento, e di darne il poſſeſſo. Temendo il Catalano, che nol vendeſſe ad altrui, gliene fece far divieto dal Giudice. Ciò non oſtante il vendè colui per pubblico iſtrumento munito di R. aſſenſo, e ne diè pure il poſſeſſo a Franceſco Mariconda. Il S.Conſiglio preferì per lo ſuddetto teſto il ſecondo compratore, come *poziore* per virtù della tradizione. E non fu dato al Baron' Euſtachio il poſſeſſo de' beni feudali di Caſtilenti: poſſeſſo non mai dato alla Baroneſsa *Maria?*

Rilegga con *più di attenzione* il Difenſore del Marcheſe Sterlich quel, che di coteſta *Deciſione* ci laſciò ſcritto il Sanfelice, e vi troverà la riſpoſta. La prima vendita fu fatta non da Antonio di Fiore utile padrone del feudo, ma dal figlio, che utile padrone non era: nè baſtava a ſoſtenerla la tacita *ratiabizione* del padre, perchè ſecondo le Leggi del Regno i contratti ſopra roba feudale, per cui richiedeſi il R.aſſenſo, non vaglion per nulla, ſe non ſonō celebrati per gli atti de' pubblici notai. Oltre a ciò dinanzi al Giudice Catalano era il ven-

di-

(a) *Sanfel. Deciſ.* 105.

ditore *inquiſito*: per la qual ſola circoſtanza dice il Sanfelice, che *omnibus judicantibus viſum fuit*, eſſer quella prima vendita del tutto nulla, ſebbene ſe ne foſſe ſolennemente ſtipulato l'iſtrumento. Per coteſte ſaviſſime rifleſſioni niun conto ſi tenne del divieto del Giudice, come di quello, che non appoggiavaſi, come ſi conveniva, in cauſa giuſta. Dunque il primo compratore niun diritto, nè men *condizionato*, aveva acquiſtato per quel contratto, nè poteva acquiſtarlo nel tempo avvenire: e per contrario il ſecondo compratore era in virtù del contratto, e del Regio aſſenſo divenuto vero padrone del feudo. Or che ha che fare il caſo del Reggente Sanfelice col noſtro? Nel caſo del Sanfelice il primo contratto era nullo non ſolo per difetto della eſtrinſeca ſolennità dell' aſſenſo, ma ancora per altri intrinſeci vizj, che non ſi poteano nè men per l' aſſenſo emendare: onde il primo compratore non avea potuto acquiſtare alcun diritto: il ſecondo poi era un ſolenniſſimo, e validiſſimo contratto, per cui ſi era al ſecondo compratore un pieno diritto acquiſtato. Nel caſo noſtro il contratto dotale, tuttochè mancaſſe allora il R. aſſenſo, non era nullo, e ben per eſſo acquiſtò diritto la Baroneſſa Maria. Ed è quì da tor via un equivoco. Quel, che volgarmente ſi dice, non valere ſenza l' aſſenſo i contratti ſopra roba feudale, è da intendere per riſpetto della traslazion del dominio, o d'altro jus *in re*, non in quanto

agli

agli altri effetti, che ſuole qualunque valido contratto produrre. *Contractus rei feudalis*, ſon parole del medeſimo de Marinis (*a*), *abſque aſſenſu non eſt omnino nullus, & in ſe valet, & obligatio, quae ex eo oritur, eſt in pendenti ſub ſpe convalidationis ex actu extrinſeco, ſcilicet aſſenſu Domini*. Ciò tanto è vero, che paſſando agli eredi e contra gli eredi le azioni naſcenti da' contratti (*b*), ben poſſono gli eredi di colui, che alienò, od ipotecò ſenza l'aſsenſo il feudo, coſtringerſi a ratificare il contratto, perchè l'aſsenſo s'impetri. Così dopo moltiſſimi il noſtro Rodoerio (*c*), *Obligantis, vel alienantis heres, qui eſt omnino requirendus pro novo conſenſu ad finem ut valeat impetrari aſſenſus ſuper alienatione vel obligatione de feudo a defuncto facta, poteſt ad talem conſenſum praeſtandum compelli, ac, ut defuncti contractum ratificet, cogi:* e 'l conferma per una Deciſione del S. Conſiglio, cui agevolmente ſi potrebbono aggiunger molte altre. Anzi dove ſi tratti, come nel caſo noſtro, di doti, il cui favore è per Legge grandiſſimo, potrebbe l'aſsenſo impetrarſi anche diſsentendo gli eredi. *Dotis favore*, ſoggiunge lo ſteſso Rodoerio (*d*), *poteſt impetrari aſſenſus ſuper feudorum obligatione poſt obligantis mortem;*

(a) *In cit. cap. 25. n. 9.*
(b) *Tit. C. de hereditar. act.*
(c) *Ad de Marin. cit. c. 25. n. 6.*
(d) *Num. 7.*

tem, etiamsi illius heres absens sit, vel discrepet novum consensum praestare: ed è questa per testimonianza del Rodoerio una sentenza appresso noi *ricevutissima*, e si conferma per argomenti acconciamente tratti dal seno della Romana giurisdenza (*a*). Per contrario la dazione *in solutum*, per cui si lusinga il Marchese D. Rinaldo di avere il Baron' Eustachio acquistati i beni feudali di Castilenti, per estrinseci, ed intrinseci difetti fu nulla, come farò chiaro nel Capo seguente. Venendo ora al rescritto degl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano dico, che nel caso nostro non torna nè bene, nè presso. E primieramente notano gl' interpetri di quel luogo, che per la prelazione basta la tradizione finta. *Extende*, scrive il dotto Gomesio (*b*), *etiam si primo sit facta traditio per actum fictum, alteri vero per actum verum; adhuc enim praefertur primus, quia jus, possessio, traditio, vel effectus, qui resultat ex actu ficto, dicitur esse verus & perfectus, sicut ille, qui resultat ex actu vero, & naturali.* Or la legal tradizione, che nacque dal *costituto* in benefizio della Baronessa Maria, fu, come si è detto, anteriore. Secondamente prego il mio Contraddittore, che voglia por mente alla importantissima voce *jure* usata dagl' Imperadori. Per essa ci si volle fare intendere, che non sempre il secondo com-

pra-

(a) *V. Rodoer. ibid. n. 7. 8. & 9.*
(b) *Var. resol. cap. 2. n. 20.*

Digitized by Google

pratore è preferito al primo in virtù della tradizione, ma nel ſolo caſo, che la ſeconda vendita ſia fatta *jure*, cioè concorrendovi i *requiſiti*, per cui il ſecondo compratore acquiſti il dominio della roba, poichè quinci naſce la ragion vera della prelazione. *Ratio vera & fundamentalis eſt*, dice lo ſteſso Gomeſio, *quia in emtorem, cui eſt facta traditio, translatum eſt dominium, & plenum jus rei mediante titulo, & traditione: unde merito praefertur alteri, qui ſolum titulum, & actionem perſonalem habet*. Or i requiſiti neceſsarj, perchè la ſeconda vendita dir ſi poſsa fatta *jure*, ſono il giuſto titolo, e la buona fede, ſecondochè dal citato Gomeſio s' inſegna. *Intellige, ut procedat, quando ſecunda venditio alteri facta, fuit celebrata bona fide, ſine dolo malo, & fraude*. E fu 'l Baron' Euſtachio, ed è oggi il Marcheſe D. Rinaldo poſſeſsore, che vantar poſsa giuſto titolo, e buona fede? No di certo: ed ecco mi fo io a moſtrarlo.

CAPO II.

Il Marcheſe D. Rinaldo poſſiede i beni feudali di Caſtilenti ſenza giuſto titolo, e con mala fede.

IL Marcheſe D. Rinaldo eſibiſce per titolo del ſuo poſſeſſo la dazione *in ſolutum* dell' anno 1672.

Ma

Ma fu quella del tutto nulla per eſtrinſeci, ed intrinſeci difetti. Il Baron' Euſtachio nel dì 16. del meſe di Decembre dello ſteſſo anno impetrò l' aſſenſo Regio (a), ma dentro i tempi legittimi non fece ſpedire le lettere dell' aſſecurazion de' vaſſalli, non preſtò 'l giuramento di fedeltà, nè fece regiſtrar l' aſſenſo ne' quinternioni della Regia Camera della Sommaria, ſecondochè con clauſole irritanti gli veniva preſcritto nel medeſimo aſſenſo (b). Tanto baſtava, perchè l' aſſenſo ſi aveſſe per non interpoſto, e niun diritto al Baron' Euſtachio ſi acquiſtaſſe ſulla feudalità di Caſtilenti. Di ciò non è chi poſſa dubitare. Se ci è, chi ne dubiti, uſcirà di dubbio leggendo il Reggente de Marinis (c). Morti poi il Baron'Euſtachio l'anno 1676, e'l Baron Giandomenico l'anno 1682 (d), era uopo, che dall' erede del Baron Giandomenico ſi ratificaſſe il contratto, e ſeguentemente ſi muniſſe dentro i legittimi tempi delle ſolennità, che ſi erano omeſſe. Chi ne potea dubitare? La coſa è tanto certa, che nulla più. Come coſa indubitatiſſima da' Dottori s'inſegna, e nominatamente dal de Marinis (e): ed era ben nota al Baron Romualdo figlio,

(a) *Fol.* 85.
(b) *Fol.*
(c) *In cit. cap.* 25. *n.* 7.
(d) *Fol.* 139.
(e) *Ibid.*

Digitized by Google

ed erede del Baron' Euſtachio. Non fu 'l Baron Romualdo colui, che avendo Euſtachio ſuo padre comperati dal Baron Carlo di Scorrano alcuni beni feudali; perchè non ſi era in vita del venditore regiſtrato l' aſsenſo, ricorſe nel dì 18. del meſe di Gennaro dell'anno 1672. alla G. C. della V., perchè 'l colui erede ſi coſtringeſse a ratificare il contratto (*a*)? Ma ben conoſcendo, quanto era doloſa quella dazione *in ſolutum*, non ſi luſingò di potere indurre l'erede del Baron Giandomenico a ratificarla, anzi temendo di fargliene ſoſpettare la nullità, pensò di uſare una frode per poterla, quandochè foſſe, ſoſtenere in alcun modo. Ricorſe dunque alla R. Camera della Sommaria l'anno 1695, ed eſpoſe, che viveva ancora il Baron Giandomenico, e che aveva egli nel meſe di Febbrajo dell'anno 1693 impetrata dal R. Collateral Conſiglio la *diſpenſa* del decorſo del tempo (*b*). Coteſte due coſe precedente ordine della R. Camera ſi riferirono come vere dal Razionale del Cedolario nel dì 25. del meſe di Giugno del ſuddetto anno 1695 (*c*): onde fu poi nel dì 7. del meſe di Luglio ordinata dalla Regia Camera la regiſtrazion dell' aſſenſo ne' Regj quinternioni (*d*). Ma coteſte due coſe eran due sfacciate menſogne.

(a) *Fol.* 82. & 83.
(b) *Fol.* 85. *lit. A.*
(c) *Fol.* 113. *a t.* & 119.
(d) *Fol.* 137. *a t.*

gne. La *diſpenſa* del R. Collateral Conſiglio porta la data del dì 20. del meſe di Luglio dell' anno 1695 (*a*), onde nel tempo della relazione, del Razionale, e del decreto della R. Camera non eraſi ancora ottenuta: e'l Baron Giandomenico era già morto quattordici anni, e otto meſi prima (*b*). Finalmente morto nell' anno 1697 il Baron Romualdo, il coſtui figlio ed erede, ch' è l' odierno Marcheſe D. Rinaldo, abuſando del ſuddetto decreto del dì 7. del meſe di Luglio dell'anno 1695 eſtorto per menſogne e per frodi, ottenne l' inteſtazione della feudalità di Caſtilenti. E come può ſoſtenergli l' animo di pretender diritto su i beni feudali di Caſtilenti per sì fatta dazione *in ſolutum?* Fu quella un' alienazione di feudalità fatta ſenza l'aſſenſo del Principe, ſeguentemente per le note Leggi feudali nulla del tutto. Di coteſta nullità fu perſuaſo il R. Fiſco, che moſſo da quel, che'l Baron' Euſtachio omiſe; e da quel, che fece per frode il Baron Romualdo, nel dì 14. del meſe di Maggio dell'anno 1756. diè fuori *riſulta*, dichiarante nulla la ſuddetta dazione *in ſolutum*, e *rimaſta preſſo del Baron Giandomenico Sterlich venditore la feudalità, e'l dominio utile, e non eſſendo eſiſtente la diſcendenza legitima in feudalibus del medeſimo, devoluti i feudi alla R. Corte* (*c*):

(a) *Fol.* 80. *Lit. O.*
(b) *Fol.* . . .
(c) *Fol.* 152. *a t. lit. Q.*

la qual *riſulta* non ebbe poi effetto, perchè comparvero le Baroneſſe D. Irene, e D. Clorinda diſcendenti di Giandomenico, e revocarono la dazione *in ſolutum* (*a*).

Ma io voglio ancor fingere, che munito di Regio aſſenſo foſſe il contratto dell'anno 1672. Pur non potè fare, che alcun diritto acquiſtaſſe il Baron' Euſtachio su i beni feudali di Caſtilenti, come fatto ſenza cauſa, e per colluſione e per dolo. Non ſi dubita, eſſer l'aſſenſo una eſtrinſeca ſolennità dell'atto, la quale comechè ſuppliſca il difetto di tutte le altre eſtrinſeche ſolennità (*b*), non può però ſupplire i difetti intrinſeci, e ſuſtanziali (*c*). Nè meno ſi dubita, che'l difetto della cauſa (*d*), e la doloſa colluſione (*e*) ſono vizj ſuſtanziali del contratto, i quali fanno, che'l contratto o da principio, od *in effetto non vaglia*. Si eſamini ora quell' iſtrumento. In eſſo il Baron Giandomenico aſſerì, che creditore su quel feudo era il Marcheſe di Monteſilvano Ottaviano Brancaccio nella ſomma di ducati 2200. per iſtrumento ſtipulato dal notajo Nicolantonio Fiorentino il dì 20. del meſe di Giugno dell' anno 1586.: che

(a) *Fol.*
(b) *Duran. deciſ. 397. n. 8. & ſeq.*
(c) *Sabelli reſol. cap. 69. n. 10.*
(d) *V. de Marin. lib. 1. reſol. c. 73.*
(e) *L. in cauſſae 16. §. 1. de min. L. ex emto 11. §. 5. de act. emt. Huber in tit. ff. de dol. mal. n. 4.*

che nell' anno 1614. ne furono reſtituiti 1800.: che non eſſendoſi pagate le terze del rimanente capitale di ducati 400. alla ragion convenuta del 9. per 100., fece il Brancaccio liquidare l' iſtrumento l'anno 1633. per la ſomma di ducati 1070. di capitale, e di terze: che per la ſuddetta ſomma ſi fecero ſpedire le lettere eſecutoriali: che queſte ſi rinnovarono dopo qualche tempo, per lo quale il creditor non ne usò: che ſeguentemente ſi ſottopoſero a ſequeſtro la giuridizione, e i beni feudali di Caſtilenti, e ſe ne ordinò la vendita per più decreti della G. Corte, e del S. Conſiglio: e che fu poi coteſto credito venduto al Baron' Euſtachio per iſtrumento ſtipulato dal notajo Antonio Finelli il dì 10. del meſe di Luglio dell'anno 1661. Dopo coteſte affertive ſi coſtituì debitore del Baron' Euſtachio nella ſomma di duc. 2816. per lo capitale de' duc. 400. ſolo ed intero credito del Brancaccio nell' anno 1614, e per le terze, e per l'intereſſe ſino al dì di quell'iſtrumento: e gli diè finalmente *in ſolutum* la Terra di Caſtilenti precedente decreto *quod expedit* per un intereſſe, che aveva in quel contratto Geronima Sterlich minore: e ſebbene ſi foſſe quella Terra eſtimata duc. 3034., vale a dire, duc. 208. più del credito, ne fece al creditore un bel dono a titolo di *feſta*.

Per le coſe dette ſi va chiaramente a conoſcere, che la cauſa del contratto tra 'l Marcheſe di Monteſilvano, e 'l Baron' Euſtachio fu 'l credito, che

avea

avea colui ſulla Terra di Caſtilenti, e la cauſa pel contratto tra' Baroni Euſtachio, e Giandomenico fu lo ſteſſo credito trasferito per titolo di vendita in quel primo. Or coteſta cauſa, onde que' due contratti ſi fecero, del tutto, od in gran parte fu falſa. A provar ciò ecco io ſoggiungo alquante rifleſſioni, le quali ſe preſe ſeparatamente l'una dall'altra non par che baſtino, ſenza dubbio baſteranno unite inſieme.

L'iſtrumento, donde naſce il credito del Marcheſe di Monteſilvano, affatto manca, e ſolamente ſi enuncia nell'iſtrumento della vendita del credito fatta al Baron' Euſtachio. Si è ſolamente prodotto il R. aſſenſo all'obbligo de' feudali della Caſa di Scorrano, che per quel credito s'interpoſe il dì 12. del meſe di Febbrajo dell' anno 1587. *Ma niuno è, che non ſappia*, (e 'l noſtro Gioſeppe de Roſa (*a*) l'ha meglio, che altri, moſtrato) che per l'aſſenſo non ſi prova il contratto. Nel ſuddetto iſtrumento della vendita del credito ſi fan quaſi le ſteſſe aſſertive, che nell'iſtrumento della dazione *in ſolutum*. Mi giova di ripeterne alcune. Quivi ſi dice, ch' era quel credito di ducati 2078. *in circa*, de' quali 400. erano di capitale, e 670. di terze decorſe dall'anno 1614. ſino all'anno 1633., in cui ſi liquidò l'iſtrumento: e i rimanenti 1008. *in circa* d'intereſſe decorſo per 28. anni, cioè

(a) *V. Joſeph. de Roſa Conſult. 59. a num. 41.*

cioè dal dì della ſuddetta liquidazione ſino all' anno 1661. : e che oltre a ciò ſi doveva al Brancaccio l' intereſſe delle terze decorſe ſino al dì della reſciſſione , il qual' intereſſe non ſi era ancora liquidato , ma poi nell' iſtrumento della dazione *in ſolutum* da' Baroni Euſtachio, e Giandomenico ſi fece aſcendere a duc. 342. (a). Si dice ancora , che dopo molte oppoſizioui fatte dalla Caſa di Scorrano eraſi dalla G. C. ordinata la vendita de' beni del debitore . Detto ciò ſi vende il credito colla clauſola *ſic & prout ſpectat* , e ſi vende per altrettanta ſomma , a quanta aſcendeva, e ſi dona al compratore l'intereſſe delle terze in quel tempo non ancora liquidato, ma colla clauſola *quatenus debeatur* , e con quell' altra , *& contemplatione dictae litis ſuper credito praedicto vertentis inter praedictos de Sterlich , & ipſum Marchionem* . Seguentemente ſi confeſſa dal venditore , che in conto de' ſuddetti ducati 2078. gli ſi eran pagati da Franceſcantonio Ricciardi a nome del compratore ducati 1653. , cioè ducati 425. per lo Banco di S. Giacomo , e gli altri 1228. per lo Banco della Pietà : e per riſpetto de' reſtanti 425. ſi conviene, che la metà ſe ne paghi in capo a tre meſi, l'altra metà in capo a cinque ſenza intereſſe , e non fatto il pagamento dentro que' tempi, corra l'intereſſe del 7. per 100. Final-

(a) *Fol. 69.*

nalmente ſi promette dal venditore (*a*) non l'*eſigibilità*, ma la ſola *verità* del credito, e l' evizione da coloro ſolamente, da' quali eſſo venditore avea cauſa, e i quali aveſſer cauſa da lui: e caſo che per fatto d' altrui ſegua l' evizione, eſpreſſamente ſi vuole, che non ſia il venditore tenuto *nec ad pretii reſtitutionem*, *nec ad aliquid aliud*.

Or che ci è di veriſimile nel contenuto in coteſto iſtrumento di vendita? Nulla. Se ci è, chi creda altrimente, io dirò, che gli manca del tutto il ſenſo comune. Se ne notino di grazia le circoſtanze. I. Una parte del credito, che ſi vende, è l'intereſſe decorſo dall'anno 1614., in cui l'iſtrumento ſi liquidò, ſino all'anno 1661. aſcendente alla ſomma di duc. 1008. Dunque il creditore non *eſigè dentro quel tempo* nè meno un *ſoldo*, *altrimente* ſarebbeſi diminuito l' intereſſe: e pure ſi ſpedirono dentro quel tempo le lettere eſecutoriali, e ſi ſottopoſero i beni del debitore a ſequeſtro. E qual coſa è di queſta più inveriſimile e ſtrana? II. Quel creditore, che dentro quel tempo nulla eſigè, certamente ſoggiacque alle troppo neceſſarie ſpeſe delle lettere eſecutoriali, del ſequeſtro, e de' decreti ordinanti la vendita de' beni del debitore: e poichè nell' iſtrumento ſi dice, che ſi dovettero ſuperare *molte difficoltà fatte per parte* del debitore, è da credere,

(a) *Fol. 257. a t. lit. D.*

dere, che non a picciole ſpeſe ſoggiacque. E di coteſte ſpeſe, che accreſceano il credito, non ſi tien conto nell' iſtrumento. Il creditore non le riſerva per ſe, non le dona al debitore, nè le dona, o le vende al compratore. Ciò non è veriſimile. Si avrebbe a ſupporre, che l' eſatto dentro quel tempo aveſſe del tutto paraggiate le ſpeſe. Ma ciò, comechè poſſibile, molto meno ha ſimiglianza di vero. III. Il credito, che ſi vende, è di duc. 2078. *in circa*. La clauſola *in circa* poteva accreſcerlo, & potea ſcemarlo di qualche ſomma: e nel dubbio veriſimilmente non avrebbe un huomo accorto data per acquiſtarlo la ſomma effettiva di duc. 2078. IV. Quel credito di duc. 2078. per le circoſtanze, che ne ſcemavano il prezzo, era impoſſibile, non che inveriſimile, che da un huomo mezzanamente avveduto ſi comperaſſe duc. 2078. effettivi. La mala qualità del credito, e del debitore, la difficoltà della eſazione, e i patti appoſti in grazia del venditore non ſi dubita, che ſcemino il prezzo d'aſſai. La coſa è tanto chiara, che non ci è uopo a confermarla di autorità di Leggi, o di Dottori. Or le circoſtanze ſon queſte. Il credito di ſua natura era litigioſo, e 'l confeſſarono le ſteſſe parti nell' iſtrumento, ove *a contemplazion della lite vertente ſul credito* ſi donò dal Brancaccio ad Euſtachio l' intereſſe delle terze non liquidato. Era il debitore moroſo a ſegno, che dall'anno 1614. ſino all'anno 1633. non avea pagate terze. Liquidato l' iſtru-

mento l'anno 1633. paſſarono altri anni 28., e dentro lo ſpazio di tempo sì lungo nulla potè 'l creditore eſigere, tuttochè ſpedite ſi foſſero le lettere eſecutoriali, e ſottopoſti i beni a ſequeſtro. Eraſi dopo molti atti ordinato dalla G. Corte, che ſi vendeſſero i beni del debitore. Per potere il Baron' Euſtachio rifarſi de' duc. 2078., ch' e' dava, dovea ſoggiacere alle neceſſarie ſpeſe dell' apprezzo, e della vendita, ed aſpettare ſino a che ſi trovaſſe chi voleſſe comperargli. Finalmente ſi appoſe a quella vendita l' eſpreſſo patto, che ſeguendo l' evizione non per fatto del venditore, nè di coloro, da' quali il venditore aveſſe cauſa, o i quali aveſſer cauſa dal venditore, ma per fatto d' altrui, non foſſe il venditore tenuto *nè alla reſtituzione del prezzo, nè ad altro*. Ecco un patto quanto utile al venditore, tanto dannoſo al compratore. Se coteſto patto non ſi foſſe eſpreſſamente appoſto, ſeguendo l' evizione per fatto d' altrui, quel venditore, che alla evizione non era tenuto, ſarebbe ſtato certamente tenuto alla reſtituzione del prezzo, la quale in ciò differiſce dalla evizione, che contien queſta ogni altra utilità quantunque eccedente il prezzo, che ſi pagò; onde in un luogo delle Pandette opponendoſi al *prezzo* vien detta *utilità* (*a*). Così leggo appreſſo Ulpiano (*b*), *Qui autem habere licere promit-*

(a) *In L. ex emto* 11. §. *qui autem ult. ff. de act. emti.*
(b) *In d. L.* 11. §. *ult.*

mittens vendidit, videamus, quid debeat praeſtare. Et multum intereſſe arbitror, utrum hoc polliceatur, per ſe, venienteſque a ſe perſonas non fieri, quominus habere liceat, an vero per omnes; nam ſi per ſe, non videtur id praeſtare, ne alius evincat: proinde ſi evicta res erit . . . . non tenebitur. Sed Julianus lib. XV. *Digeſt. ſcribit, etiamſi aperte venditor pronuntiet, per ſe heredemque ſuum non fieri, quominus habere liceat, poſſe defendi, ex emto eum in hoc quidem non teneri, quod emtoris intereſt* [ecco l' evizione] *verumtamen, ut pretium reddat, teneri*, eſſendo contrario alla buona fede, *ut emtor rem amittat, & pretium venditor retineat*. Nè ſi creda, eſſer coteſta una ſottigliezza degli antichi Giuriſconſulti Romani forſe non ricevuta nel foro. La differenza tra i culti interpetri delle Leggi, e i forenſi è queſta ſola, che i primi han quella dottrina per una maſſima, di cui non ſia da dubitare: i ſecondi l'han per una opinione, la qual però fu chiamata dal giudizioſiſſimo Card. de Luca (a) *probabilior magiſque recepta, niſi alias implicita vel explicita conventio ſuadeat*, preſumendoſi in virtù di coteſta convenzione donato il prezzo. Non mi è ignoto, che comentando il Fabro alcune altre parole di Ulpiano, le quali immediatamente ſeguono, pretende [e forſe non s' inganna] eſſer nulla una sì fatta convenzione; ma l'han per buona quaſi

(a) *In ſumm. de emt. & vend. n.* 33.

tutti gli antichi interpetri, e tutti i forenſi ſenza contraddetto d'alcuno. Ed ecco il vantaggio, che traſſe da quel patto il Marcheſe di Monteſilvano. Si liberò per eſſo dal riſchio, che avrebbe potuto correre di reſtituire un giorno i 2078. ducati. In ſomma quanto in quell'iſtrumento ſi aſſerì, quanto quivi ſi convenne, tutto dovea ſcemare il prezzo di quel credito: e pure non lo ſcemò per nulla. A più ſcemarlo parea che ſolo mancaſſe, che 'l compratore ſenza dilazione il pagaſſe. Ma nè men coteſto mancò. Non alla preſenza del notajo, e nel tempo dell' iſtrumento, ma primachè l' iſtrumento ſi ſtipulaſſe, avea ricevuto il venditore, ſecondochè da lui ſi confeſſa, la conſiderevoliſſima ſomma di duc. 1653., e per lo pagamento de' reſtanti 425. ſi diè non altra dilazione, che di pochi meſi. Ma ſi fece al compratore un bel dono dell' intereſſe delle terze non liquidato. O il gran dono, che gli ſi fece! Primieramente io non ſo, ſe ſi dovea: ſo, che ne dubitò lo ſteſſo Marcheſe di Monteſilvano, che 'l donò colla clauſola, *quatenus debeatur*: ſo, che 'l noſtro Rovito dopo il Bartolo, e 'l Baldo inſegnò (*a*), che 'l creditore, il quale laſciò per lungo tempo di eſiggere l' intereſſe delle terze, in pena di ſua negligenza è giuſto che 'l perda: e non dovea perderlo il Marcheſe di Monteſilvano, che non curò mai d'eſiggerlo per lo ſpazio d'an-

(a) *Deciſ. 43. num. 9. & 10.*

d'anni 28? Secondamente, quando pur ſi foſſe dovuto, era quello un dono di ſoli duc. 342., a quanto ſi fece poi aſcendere nell'iſtrumento della dazione *in ſolutum*, o, per meglio dire, un dono d'un'azione per pretendere quella ſomma: azione, la quale per quelle medeſime rifleſſioni, che per riſpetto dell'intero credito ſi ſon fatte, ſarebbeſi venduta appena pochi ducati. E poteva un sì vil dono indurre un huom ſano a comperare per duc. 2078. effettivi un credito, che 'n virtù di quell' *in circa* poteva eſser anche minore? un credito, che non ſenza qualche ſpeſa, e con ſomma difficoltà ſi ſarebbe eſatto? un credito, che potea perderſi un giorno ſenza la ſperanza della reſtituzione del prezzo, non che del rifacimento de' danni patiti? Il creda chi può. Non l'avrà certamente nè per vero, nè per veriſimile chi non è diſsennato del tutto. In un ſol caſo avrebbe sì fatta vendita potuto accadere, ſe foſse ſtato il Baron' Euſtachio uno de' più ſpenſierati, e de' più ſciocchi del mondo. Ma coſta dagli atti, ch' e' fu pieniſſimo d'accorgimento. Ne fan fede i tanti acquiſti, ch' e' fece (*a*): maſſimamente quello, che gli riuſcì di fare per la dazione *in ſolutum* dell' anno 1672., come in appreſſo farò vedere.

Ed ecco come la forza d'un mero raziocinio ci dee far credere, che nella più gran parte almeno nè 'l credito, nè 'l prezzo fu vero. Si ammiri ora un bel

(a) *Fol.* 159. *ad* 181.

bel tratto della Divina provvedenza. La Divina provvedenza ha permeſſo, che a confermazione della pruova congetturale da me fatta finora aveſſe lo ſteſſo Marcheſe D. Rinaldo preſentate ultimamente le due *partite* de' Banchi di S. Giacomo, e della Pietà mentovate nell' iſtrumento. Per riſpetto della *partita* di S. Giacomo è da ſapere, ch' eſſendo ſtato al Baron' Euſtachio *girata* da Paolo Piſani una fede di credito di ducati 500., ne fece colui due *in teſta ſua*, l'una di duc. 425., l'altra de' rimanenti 75., e *girò* la prima a Franceſcantonio Ricciardi *per la cauſa da eſſo eſplicanda*. La ſpiegò poi il Ricciardi dicendo, che pagavagli al Marcheſe di Monteſilvano (*a*) *in nome, e di proprii denari di Euſtachio Sterlich Barone di Cermignano a complimento di duc. 1653., atteſo gli altri duc. 1228. gli aveva ricevuti da eſſo per lo Banco della Pietà: e detti duc. 1653. ſono in conto di duc. 2078. per l'intiero prezzo d' un credito di ſimil ſomma*. Codeſta *girata* è del dì 24. del meſe di Agoſto: ed ecco falſa l' aſſertiva fatta nell' iſtrumento del dì 21. del meſe di Luglio, che ſi erano dal Brancaccio ricevuti per lo Banco di S. Giacomo duc. 425. Coſta, è vero, per la ſuddetta *partita*, che fu poi quella ſomma al Brancaccio pagata per lo Banco di S. Giacomo; ma ci è nella *girata* un' altra falſa aſſertiva. Quel, che quivi ſi aſſerì del

pa-

(a) *Fol. 261.*

pagamento antecedentemente fatto dal medeſimo Ricciardi a nome del Baron' Euſtachio al Brancaccio d'altri duc. 1228. per lo Banco della Pietà, tanto è falſo, che nulla più. Prima del dì 24. del meſe d'Agoſto, ch' è 'l dì di quella *girata*, non ſi era fatto dal Ricciardi al Brancaccio alcun pagamento per lo Banco della Pietà: e molto meno poteva eſſerſi fatto prima del dì 21. del meſe di Luglio, come pur falſamente ſi aſſerì nell' iſtrumento di quel giorno. Il Signor Preſidente Commeſſario ſi degnò di venire al Banco, e preſenti le parti oſſervò su i libri le ſeguenti coſe, di cui l' Archivario fa fede (*a*). Quattro introiti fece il Ricciardi nel Banco della Pietà dal meſe di Gennajo ſino al dì 28. del meſe di Luglio dell'anno 1661., il primo nel dì 26. del meſe di Gennajo, il ſecondo nel dì 11. del meſe di Aprile, il terzo nel dì 2. del meſe di Giugno, e 'l quarto nel dì 28. del meſe di Luglio. Gli fece tutti e quattro *con fede in teſta ſua:* ma non *girò* mai danaro al Brancaccio. Ecco falſa l'aſſertiva dell'iſtrumento. Dal dì 28. del meſe di Luglio ſino al dì 24. del meſe d'Agoſto nè credito alcuno avea nel Banco, nè nuovo introito vi fece. Ecco falſa l' aſſertiva della *girata*. Dal dì 24. del meſe di Agoſto ſino al fine dell' anno fece un ſolo introito nel dì 9. del meſe di Settembre, e 'l fece di duc. 1228. *per caſ-*

(a) *Fol.* . . .

caſſa, e gli *girò* per la vendita del credito al Brancaccio. Ma quì ſi vuol notare, che gli altri introiti di quell'anno dal Ricciardi ſi fecero, come ſi è detto, *con fede in teſta ſua*: onde non ſi può dubitare, che aveva effettivamente meſſo il danaro nel Banco. Non così fece l'ultimo del dì 9. del meſe di Settembre. Il Caſſiere maggiore non vi appoſe alcun ſegno nè di *fede*, nè di *notata*, nè di *depoſito*, ſecondochè dovea fare, ſe v'era effettivamente nel Banco il danaro. Notiſi ancora, che ſebbene ſi doveſſero ſciorre più vincoli, ed adempire più condizioni, nondimeno lo ſteſſo dì dell'introito ſi ſpeſero *per Brancaccio* con poliza in data del dì 22. del meſe di Luglio, e con mandato del Giudice d'Afflitto in data del dì 19. del meſe di Agoſto, quandochè certamente non v'era il danaro nel Banco ne' due dì di que' due meſi. Tanto il Sign. Preſidente Commeſſario oſſervò: di tanto l'Archivario fa fede: e tanto baſta a farci chiaramente conoſcere, che la *partita* del Banco della Pietà fu *paſſatora*. Dunque i duc. 1228. non ſi pagarono: e poichè non ci è documento, che oltre i duc. 425. pagati per lo Banco di S. Giacomo ſi foſſero poi pagati gli altri duc. 425., che in virtù dell'iſtrumento ſi doveano pagare parte in capo a tre meſi, parte in capo a cinque, ed oltre a ciò le menſogne del venditore, e del compratore ci debbono far preſumere il peggio; è neceſſariamente da dire, che per ſoli 425. ducati fu comperato quel

cre-

credito. La tenuità del prezzo, per lo quale si vende un credito di duc. 2078., cui son da aggiungere altri duc. 342. d' interesse di terze, de' quali al compratore si fa dono: il non tenersi alcun conto delle molte spese, che per più anni avea fatte il venditore; e la somma inverisimilitudine di quel, che nell' istrumento si dice, che dentro lo spazio di ben 28. anni nè per lettere esecutoriali, nè per sequestro di beni si potè mai esiggere un soldo; sono evidentissime pruove, ch' era quel credito nella più gran parte non vero, altrimente non si sarebbe a sì vil prezzo venduto. Per rispetto poi del dolo, le segrete arti usate dal Baron' Eustachio per tenere altrui celato il vero prezzo del credito, e i tanti *positivi mendacj*, che sono nell' istrumento, e nelle *girate*, chiarissimi indizj ne danno. Così Papiniano insegnò (*a*): così 'l Cujacio (*b*): così 'l Cardinal de Luca (*c*). Ed ecco un contratto nella più gran parte almeno fatto senza causa, e per frode: ecco, che possono i miei clienti dirittamente pretendere, che si esibisca l' istrumento, donde nasce il credito del Marchese di Montesilvano, e che si esibiscano gli atti spediti nella G. Corte, e nel S. Consiglio per la liquidazione dell' istrumento, per le lettere esecutoriali, per lo sequestro,

E e per

(a) *In L. miles* 11. §. 1. *ad L. Jul. de adult.*
(b) *In d. L. miles* §. 1.
(c) *De censib. disc.* 12. *n.* 5., *& de tutor. disc.* 16. *n.* 5.

e per la vendita de' beni della Caſa di Scorrano, i quali ſi afferiſcono, ma non ſe ne notano nè i tempi, nè gli attitanti. Quanto quivi ſi afferiſce, tutto è ſoſpetto.

Ma 'l Baron Giandomenico, ch'era il debitore, ebbe per vero nell'iſtrumento della dazione *in ſolutum* non ſolo l' intero credito del Brancaccio, ma 'l pagamento ancora fatto dal Baron' Euſtachio di tutti i duc. 2078., altrimente non avrebbe data *in ſolutum* la Terra di Caſtilenti, il cui valore eccedeva il prezzo del credito.

A coteſta obbjezione agevolmente riſpondeſi. Non potendoſi dubitare, che 'l Baron' Euſtachio pagò ſoli duc. 425. per lo Banco di S. Giacomo, nè men ſi può dubitare, che più della ſomma effettivamente pagata non potea ripetere dal debitore. Di ciò non ci laſciano dubitare le notiſſime Coſtituzioni degl' Impp. Anaſtaſio, e Giuſtiniano (*a*). Ma per lo credito di ſoli 425. ducati, e per le legittime uſure, che per pochi anni n' eran decorſe, gli fu data la Terra di Caſtilenti eſtimata con enormiſſima leſione duc. 3034. Dunque il contratto della dazione *in ſolutum* fu nella più gran parte fatto ſenza cauſa. Si foſſe almen fatto ſenza dolo. Ma del dolo d'Euſtachio Sterlich ſono in eſſo non meno, che nel contratto della vendita del credito, manifeſtiſſimi ſegni. Del Baron

(a) *In L. per diverſas* 22., *& L. ab Anaſtaſio* 23. *C. mand.*

ron Giandomenico biſavolo materno de'miei clienti mi piacerebbe di poter dire, che ſi foſſe laſciato, come huom ſemplice, ingannare dall' accortiſſimo Euſtachio; ma troppo chiare ſono le pruove, che non men Giandomenico, ch' Euſtachio fece quell' iſtrumento per colluſione e per dolo: e le pruove ſon queſte. Il credito del Marcheſe di Monteſilvano era tale, che ſi vendè ſoli duc.425. E'l Baron Giandomenico paga col prezzo della Terra di Caſtilenti tutti i duc. 2078! paga di più duc. 342. d'intereſſe di terze al Baron' Euſtachio donato colla clauſola *quatenus debeatur!* paga altri ducati 396. d'intereſſe decorſo dal dì della vendita del credito ſino al dì della dazione *in ſolutum!* paga in ſomma duc. 2816. a colui, che aveva acquiſtato il credito con ſoli 425! E che gli poteva accader di peggio, ſe da pubblico iſtrumento ſtipulato pochi anni prima tra lui, ed Euſtachio naſceva il credito de' duc. 2816., ch' e' gli pagò per la ceſſione d' un credito antico, e litigioſo? Pur non furono ſazie le ingorde voglie di Euſtachio Sterlich. Si eſtimò la Terra di Caſtilenti duc. 218. più de' ſuddetti duc. 2816. Preteſe Euſtachio, che gli ſi rilaſciaſſero *a titolo di feſta:* e Giandomenico gliene fece un bel dono. Ma o quanto leſivo fu l'apprezzo di quella Terra! Il terreno feudale ſi apprezzò men di carlini 20. al tomolo. Si può ſentir leſione di queſta più enorme? L'anno 1633. vendè la ſteſſa Caſa di Scorrano alcune porzioni del feudo ruſtico di

Tizzano, ch'è posto dentro i confini della medesima Terra di Castilenti, duc. 5. ÷, e duc. 6. ÷ al tomolo (*a*). L'anno 1671. il vendè la stessa Casa, anzi lo stesso Baron Giandomenico dentro i medesimi confini duc. 20. (*b*). L'anno 1677. un tal Martelli, che ne possedea dentro i medesimi confini, il vendè duc. 13÷ (*c*). Finalmente il Baron Romualdo figlio di Eustachio comperò l'anno 1696. per duc. 4625. (*d*) una porzione di Castilenti, ch'era per quantità, e per qualità molto men pregevole delle porzioni date al di lui padre *in solutum* per duc. 2816. Se ne osservi l'istrumento, che sta negli atti (*e*). E' quì sol da notare, che l'adoa delle porzioni date al Baron' Eustachio *in solutum* ascendeva a duc. 6. 58. (*f*), quandochè l'adoa della porzione comperata da Romualdo giungeva appena a carl. 18. (*g*): e non è da omettere, che coteste adoe si pagavano giusta 'l ripartimento fatto ad istanza del medesimo Romualdo. Le tre vendite, di cui ha prodotto documento il Marchese D. Rinaldo (*h*), l'una dell'anno 1600., l'al-

(a) *Fol.* 197. *a t. lit. A.*, *&* *fol.* 198. *lit. B.*
(b) *Fol.* 200. *a t. lit. D.*
(c) *Fol.* 202. *a t. lit. F.*
(d) *Fol.* 206. *lit. C.*, *&* *fol.* 207. *&* 208. *lit. D.*
(e) *Fol.* 204.
(f) *Fol.* 228. *lit. A.*
(g) *Fol.* 228. *a t.*
(h) *Fol.* 343.

l'altra dell'anno 1654., la terza dell'anno 1672., non gli giovano nè molto, nè poco. Tutte e tre ſono vendite di terreni o quanto diſtanti da' confini di Caſtilenti. Oltre a ciò troppo antico è 'l tempo della prima: e del terreno, che ſi vende, ſoli due moggi e mezzo ſono *atti a coltura*. Nella ſeconda fatta al medeſimo Euſtachio il prezzo di ciaſcun tomolo ſono 30. carlini e più. Nella ſola terza vendita il prezzo è di carlini 20., ma la diſtanza del luogo, ove quella fu fatta, e le vendite fatte ne' confini di Caſtilenti fan, che non poſſa valer per eſempio. Nè può giovare al Marcheſe D. Rinaldo l'argomento, ch'e' trae dalla rendita del ſuddetto feudo ruſtico di Tizzano: rendita cotanto tenue, che ſebben foſſe di tom. 1080., pure il R. fiſco avendolo tenuto ſequeſtrato ben 17. anni, cioè dall'anno 1676. ſino all'anno 1693., non ne potè ritrarre altro che ſoli 868. duc. (a). Non può, dico, giovargli; poichè ſi sa, che facendoſi ad iſtanza del fiſco i ſequeſtri, la più gran parte dell' annua rendita per le ſegrete arti de' padroni de' fondi, pe' fallimenti de' conſegnatarj, e per le tante ſpeſe, che ſi anno a fare in attuarj, ed in altro, non ſi percepiſce dal fiſco. E di fatto la coſa andò così. Secondo la rendita, che'l R. fiſco percepì per quegli anni 17 da que' 1080 tomoli, dice il Difenſore del Marcheſe D. Rinaldo,

(a) *Fol. 195. ad 199.*

do, che'l prezzo di ciaſcun tomolo alla ragione del 9 per 100 ſarebbero ſtati carlini 5 e gr. 3., ed alla ragione del 4 per 100 ſtati ſarebbono carlini 12. Ma ſecondo le ſoprammentovate due vendite dell' anno 1633 il tomolo dello ſteſſo terreno ſi eſtimò duc. 5 ÷, e 6 ÷. Or quella gran diſtanza, ch' è frappoſta tra la ſomma di carlini 5. e gr. 3., o de' carlini 12., e la ſomma di duc. 5 ÷, o 6 ÷, è quella ſteſſa, ch'è frappoſta tra la rendita, che ſi percepì dal fiſco nel tempo del ſequeſtro, e la rendita vera. Faccia coteſto conto il Marcheſe D. Rinaldo, e troverà certamente leſivo l' apprezzo de' beni feudali dati al Baron' Euſtachio *in ſolutum*. Ma io non ho detto ancor tutto. Nell' apprezzo non ſi tenne alcun conto *nè del Palagio Baronale, nè del padronato dell' Arcipretura*. Queſto, e *quello* ſi donarono al creditore. E' ben difficile, che a tanto giunga l' umana ſemplicità: nè tanta ſemplicità ſi dee preſumere nel Baron Giandomenico, cui fu dal Re conferito il Baliato della Baroneſſa Geronima figliuola di ſuo fratello. *Il Baliato* è un pubblico uffizio, per lo quale ſomma avvedutezza è richieſta. Or ſe chi è ſcelto dal Principe, è da preſumere idoneo (*a*), huom molto avveduto è da dir che foſſe Giandomenico Sterlich. Ma che parlo io di ſemplicità? Da quell' iſteſſo Baliato, di

cui

(a) *L. diſputare 2. C. de crim. ſacril.*

cui ho fatta menzione, naſce un grande argomento di malizia e di dolo. Nell'iſtrumento della dazione *in ſolutum* ſi dice, che de' beni feudali di Caſtilenti la quarta parte appartenea ſi alla ſuddetta Baroneſſa Geronima, (ſe non che 'l prezzo di eſſa fu parimente dato in dote alla Baroneſſa Maria) e ch' era pur colei per la quarta parte debitrice del Brancaccio, e ſeguentemente d' Euſtachio Sterlich. Or ſe potea Giandomenico donare il ſuo, non potea certamente donar l'altrui: nè di ciò può chicchesia allegare ignoranza. E come potè ſenza dolo donar la roba di ſua nipote? Doveva ancor ſapere (e chi è che nol ſappia?) che i beni de' minori non ſi poſſono alienare ſenza la pubblicazion de' bandi, ſenza il giuridico apprezzo, e ſenza il decreto del Giudice: ed e' di fatto il ſapea. Qualche tempo prima della dazione *in ſolutum* dell' anno 1672. avea comperato lo ſteſſo Euſtachio alcuni beni comuni allo ſteſſo Giandomenico, ed alla ſteſſa Geronima, e non ignoto a Giandomenico fu 'l decreto dalla G. C. interpoſto nel dì 10. del meſe di Febbrajo del ſuddetto anno, *Fiant banna pro venditione bonorum* (a).

Ma ſulla dazione *in ſolutum* della quarta parte ſpettante alla minore fu dalla G. C. ad iſtanza di Giandomenico interpoſto *capta informatione* il decreto *quod expedit*, e fu nell'iſtrumento di quella dazione inſerito. Ec-

(a) *Fol.....*

Ecco nuovi, e più forti argomenti di colluſione, e di dolo. Ad agevolare la dazione *in ſolutum* eſpoſe il Baron Giandomenico alla G. Corte, che per lo credito del Brancaccio trasferito in Euſtachio Sterlich ſi erano obbligati i beni feudali della Caſa di Scorrano, *e particolarmente la Terra di Caſtilenti*, e *ſi era ottenuto il Regio aſſenſo*. Riuſciva così molto agevole di dar quella Terra *in ſolutum*. Ma ciò non era vero, e'l Baron Giandomenico il ſapea bene. Nell'aſſenſo non ſi nominò *la Terra di Caſtilenti*, anzi non oſcuramente ſi eſcluſe. A conoſcere, che non vi ſi nominò, baſta legger l'*aſſenſo*. A conoſcere, che non oſcuramente ſi eſcluſe, è da riflettere, che'l debitore non chieſe con formole generali, od almeno indefinite l'aſſenſo per l'obbligo de' feudali, ma ſpezialmente il chieſe per l'obbligo di alcuni ſuoi beni feudali, ch' eſpreſſe così, *Lo Poggio Camardeſco*, *Carmignano*, *alias la Serra Aquilano*, *lo Poggio della Roſa*, *e la Mortola*, *e la Colta di S. Maria della Terra di Scorrano:* e ſeguentemente il Principe preſtò l'aſſenſo a quell' obbligo dicendo *ſuper primis fructibus DICTORUM FEUDORUM*. Ciaſcun sa, che ſono gli aſſenſi di così ſtretta interpetrazione, che non ſi eſtendono da coſa a coſa nè per uguaglianza, nè per maggioranza di ragione (*a*). Tacque ancora il Baron Giandomenico

(a) *Iſern. de feud. tit. qualiter olim pot. feud. alien. n.* 4., *& ibi Liparul. lit. R. Freccia de ſubfeud. lib.* 2. §. *nono quaero n.* 2.

nico il dono, che al creditor ſi facea del Palagio Baronale, e del padronato dell' Arcipretura: dono, che, ſe ſi foſse eſpoſto, non ſi ſarebbe menato buono dalla G. C. Finalmente quell' alienazion ſi fece ſenza la pubblicazion de' bandi, e ſenza il giuridico apprezzo. Per l'uno, e per l'altro atto richiedeaſi non brieve ſpazio di tempo. E coteſto tempo non ci fu. Il decreto *quod expedit* fu chieſto nel dì 31. del meſe di Marzo, ed interpoſto *capta informatione* nel dì 4. del meſe di Aprile. E non è queſta una evidentiſſima pruova di dolo? Il Baron Giandomenico mancò di certo al ſuo debito ſenza che poteſſe allegarne ignoranza: e reo è di dolo chi non fa quel che dee. Così per un bel teſto di Paolo (*a*) ſcriſſe la Ruota Romana (*b*), *Dolo carere non videtur is, qui facit, quod facere non debuit.*

Reſta l' ultimo argomento del dolo di Giandomenico, contra cui non ci è ſcampo. Se reo è di dolo chi fa quel, che non dee, come non ne ſarà reo il Baron Giandomenico dando *in ſolutum* al Baron' Euſtachio i beni feudali di Caſtilenti, dopo che ne avea dotata la figlia, ed eraſi obbligato di non alienargli? Queſt' obbligo, e quella dotazione non ſi poteano da lui ignorare, concioſiachè non ſi ammetta dalle Leggi l'igno-

(a) *L. dolo* 41. *ad L. Falcid.*
(b) *Rec. p.* 17. *deciſ.* 88. *n.* 4.

ranza del proprio fatto (a). Non era poi un fatto di tempi così lontani, che aveſſe colui potuto dimenticarlo. Nel dì 26. del meſe di Giugno dell' anno 1665. ſi erano ſottoſcritti i Capitoli, e quivi ſi dicea (b), *Per dote, e in nome di dote eſſo Signor Barone Giandemenico padre promette di dare alla d. Signora Maria .... tutte quelle azioni, e ragioni, che ave ſopra la giurisdizione, e beni feudali nella Terra di Caſtilenti ſequeſtrati dal Sig. Baron' Euſtachio Sterlich, tali quali ſono, e ſalvo, e reſervato il Regio aſſenſo da ottenerſi a ſpeſe di d. Signor Gennaro futuro ſpoſo con patto, che naſcendo lite attiva, o paſſiva, ſi mantenga a ſpeſe di d. futuro ſpoſo, ſenza che poſſa ridimandarle nè ſopra li beni dotali, e dati in dote, nè da eſſo Sign. Barone dotante, e ſuoi eredi nè meno l' intereſſe dell' evizione, che ſeguiſſe per d. beni.* Ciò fu poi meglio ſpiegato nell' iſtrumento del dì 14. del meſe di Settembre dell' anno ſeguente. Ma di coteſto iſtrumento ſi ſono da' Baroni Coletti preſentate due copie. Nella prima, che fu tratta da un' altra copia, ſi legge (c), *E perchè nelli ſuddetti Capitoli matrimoniali la parte, e beni di Caſtilenti ſtanno aſſegnati per dote, tali quali ſono, eſſo Sign. Barone Giandomenico dichiara, che ciò s' intende in quanto alli crediti, che vi ſo-*

no

(a) *V. L. quamquam* 8. *ad Vellejan., & ibi Gloſſam.*
(b) *Fol....*
(c) *Fol.* 34. *lit. A.*

no del Sign. Euſtachio Sterlich, e non in altro modo a ſegno tale, che trovandoſi li beni alienati in qualunque modo da eſſo Sign. Barone Giandomenico, debba rinfrancarlo a d. Sign. Conjugi per la ſomma, che importerà l' alienazione, che forſi ſi troverà. Secondo queſta lezione ha preteſo in una ſua iſtanza (*a*) il Marcheſe D.Rinaldo, che ſi aveſſe il Baron Giandomenico riſervata la facoltà di liberamente alienare que' beni, che aſſegnava in dote: e che alienàndogli reſtava eſſo debitore del prezzo ſenza che ſi poteſſe dar moleſtia al poſſeſſore. Ma nella ſeconda copia, che ultimamente ſi è tratta dall'original protocollo, preſenti il R. Giudice, e l'Attuario del luogo (*b*), ſi leggono alcune altre parole omeſſe nella prima, che di qualunque dubbio ci traggono, e quì ſi traſcrivono con carattere diverſo, *Trovandoſi li beni alienati in qualunque modo da eſſo Sign. Barone Giandomenico PRIMACHE' FOSSE ASSEGNATO PER DOTE, UT SUPRA, E PRECISE NELLA DIVISIONE FATTA COL SIGNOR CARLO SUO FRATELLO, IN TAL CASO debbia rinfrancarli DETTA PARTE DI DOTE SOPRA ALTRI BENI DI ESSO SIGNOR BARONE GIANDOMENICO AD ELEZIONE di detti Signori conjugi*. Moſtran chiaro le traſcritte parole, che 'l Baron Giandomenico eſpreſſamente

(a) *Fol.* . . . .

(b) *Fol.* 58. *a t. lit. D. & fol.* 59.

parlò di alienazione precedente la coſtituzion delle doti: e che fece divieto a ſe ſteſſo di qualunque alienazione futura. Perchè dunque contra i patti giurati nell'iſtrumento dotale, e ſenza ſaputa, anzi con danno della figlia, e del genero diè que' beni *in ſolutum* l'anno 1672.? Gli diè certamente per colluſione e per dolo. Altra ragione non ſe ne potrà mai aſſegnare. Si aggiunge, che niuna neceſſità lo ſtringea. Ne' Capitoli ſi era detto, che que' beni ſi trovavano ſequeſtrati ad iſtanza del Baron' Euſtachio, ed eraſi eſpreſſamente convenuto, che la figlia, e 'l genero portar doveano il pericolo della lite. E perchè dunque, ſe gli ſi recava moleſtia dal creditore, perchè non denunziarlo alla figlia, ed al genero? perchè dargli eſſo *in ſolutum*, *involgendoſi volontariamente in una lite*, che gli poteano *muover contro la figlia*, e 'l genero, quandochè con una ſemplice denunzia ſe ne poteva agevolmente trar fuora? Da' Dottori comunemente s'inſegna (*a*), che ciaſcun dee fare quel, che a ſe non nuoce, e giova ad altrui, e che 'l non farlo è ſegno manifeſtiſſimo di mal talento: e s'inſegna così pe' generali principj della umanità anche dove non ci ſia convenzione, donde naſca l'obbligo di fare o di non fare. E che direm noi del Baron Giandomenico, che violando le giurate promeſſe fece quel, che a ſe non giova-

va,

(a) *Roſa prax. decret. cap.* 10. *n.* 58.

va, ed alla figlia, ed al genero positivamente nuocea? Se non che sarei io troppo semplice, se credessi, che diè colui a quel modo la Terra di Castilenti *in solutum* senza fare il suo pro. Quel, che ci fa mancare a' nostri doveri, è per lo più l' interesse: e l' interesse sospinse Giandomenico Sterlich a fare il contratto a quel modo. Sulla Terra di Castilenti non restava a lui che sperare. Erasi promessa in dote alla figlia. Se avesse Giandomenico denunziata alla figlia ed al genero la molestia, che davagli Eustachio Sterlich, averebbon coloro fatto ben esaminare il credito, e l'assenso, e quando necessaria fosse stata la vendita di quella Terra, l' avrebbono fatta vendere non a prezzo sì vile; ma niuna utilità ne averebbe egli ritratta. Per contrario ammettendo egli, come fece, il credito di Eustachio nella somma di duc. 2816., e facendo ascendere in grazia del creditore il prezzo della Terra a poco più, potea dividere col creditore quella considerevolissima parte di prezzo, ch' eccedeva il credito, a danni della figlia, e del genero. Unite insieme le riflessioni, che si son fatte su i due istrumenti dell' anno 1661., e dell' anno 1672., ci costringono a credere, che così fosse andata la cosa. Or come può vantar giusto titolo, e buona fede il Marchese D. Rinaldo? Come può pretender diritto sulla Terra di Castilenti? Il difetto dell' assenso, e'l dolo manifesto, che diè causa al contratto dell' anno 1672 fan, ch' e' sia un ingiusto de-

detentor di que' beni. Oltre a ciò poichè 'l vero credito, per cui furon dati *in ſolutum*, era di poche centinaja di ducati, ſi è già da gran tempo eſtinto per quella compenſazione, che ſecondo le Leggi *ex omnibus actionibus ipſo jure fit* (*a*) : ond' è ben giuſto, che ſi condanni ancora alla reſtituzion de' frutti dal dì, che quello eſtinſe.

E ricorre invano alla preſcrizione il Marcheſe D. Rinaldo. La preſcrizione ſecondo le Leggi del noſtro Regno (*b*) non giova altrimente, che quando abbia i requiſiti del jus Canonico: e i Canoni derogando al jus Civile non ammettono preſcrizione di qualunque lunghiſſimo tempo, ſe 'l principio ſia difettoſo, cioè ſe 'l titolo non ſia giuſto, e ſe compagna del poſſeſſo in ogni tempo non ſia la buona fede (*c*). E ſarà *giuſto titolo nella cauſa* preſente una *dazione in ſolutum* di beni feudali ſenza aſſenſo? Sarà giuſto titolo un contratto fatto, ed eſeguito con dolo? E vi ſarà buona fede, ov' è dolo? Che ſe poſta la mala fede del primo autore, non può l' erede poſſeſſor di buona fede avvalerſi della preſcrizione; come ſe ne potrà quell' erede avvalere, che non men, che 'l primo autore,

(a) *L. ult. C. de compenſat.*

(b) *Si vegga il decreto del S. Conſiglio approvato con Real Diſpaccio del dì 15. del meſe di Decembre dell' anno 1742.*

(c) *In cap. vigilanti, & cap. ult. de praeſcript.*

re, è ſtato in mala fede? Della mala fede degli eredi di Euſtachio Sterlich ſi ſon prodotti chiariſſimi documenti. Ed è intollerabile l'abuſo, che'l Difenſore del Marcheſe D. Rinaldo per difenderlo colla preſcrizione fa delle Leggi del noſtro Regno, ov'è ſcritto, *in tertio poſſeſſore bonam fidem praeſumendam eſſe, ideoque lapſu 30. annorum a die natae actionis legitima praeſcriptione eum recte uti poſſe*; poichè primieramente il Marcheſe D. Rinaldo non è terzo poſſeſſore, ma erede: e dell'erede nelle ſuddette Leggi è ſcritto, *neque heredem, licet bonae fidei, qui poſſeſſori malae fidei ſucceſſerit, praeſcriptione juvari unquam poſſe:* ſecondamente, quando pur foſſe terzo poſſeſſore, gli gioverebbe la mera preſunzione della buona fede, *in tertio poſſeſſore bonam fidem PRAESUMENDAM eſſe:* or ſi sa, che poſſono le preſunzioni nel ſolo dubbio giovare, e debbono in fine cedere al vero: onde cederebbono nel noſtro caſo alla chiariſſime pruove, che ſi ſon fatte della mala fede di Romualdo Sterlich, e dell'odierno Marcheſe. Che ſe a moſtrare la mala fede dell'odierno Marcheſe non baſta quel, che di ſopra ſi è detto, ch'e' per ottenere l'inteſtazione della feudalità di Caſtilenti, abusò del decreto della regiſtrazion dell'aſſenſo, decreto dal Baron Romualdo eſtorto per menſogne, e per frodi; baſterà di certo quel, che ora ſoggiungo. Ben conobbe il Marcheſe D. Rinaldo la frode uſata da Romualdo ſuo padre nella regiſtrazion dell'aſſenſo ordinata nel dì 7. del meſe

di